



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto pervenuto il 24.11.2017, dal Sig. Rosario Cassone, domiciliato presso lo studio legale Cincotta, in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 6262 del 25.10.2017, nella parte in cui vieta la realizzazione di una scala esterna ed altri manufatti;

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento per carenza di motivazione, anche relativamente alla successive osservazioni; nel merito sostengono che la realizzazione della scala e gli altri manufatti sono necessari e non arrecano nocimento;

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, trasmesse con nota prot. n.687 del 29.01.2018, con cui si ribadisce il diniego, determinato essenzialmente dal regime previsto per le zone TO1 dove è consentito soltanto il recupero edilizio senza ampliamento e senza variazioni tipologiche;

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche



REGIONE SICILIANA

dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminazione nella decisione del contenzioso.

RITENUTO che, le variazioni richieste dal ricorrente costituiscono delle variazioni rispetto al fabbricato originario, da ricostruire;

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere respingere il ricorso gerarchico presentato dal dal Sig. Rosario Cassone, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 6262 del 25.10.2017, nella parte in cui vieta la realizzazione di una scala esterna ed altri manufatti;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso presentato presentato, con atto pervenuto il 24.11.2017, dal Sig. Rosario Cassone, domiciliato presso lo studio legale Cincotta, in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 6262 del 25.10.2017, nella parte in cui vieta la realizzazione di una scala esterna ed altri manufatti;

Art.2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art.3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 4 maggio 2018

IL DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro f.to